

30 SET. 2015

AREA COORDINAMENTO

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto

K

88100 CATANZARO

- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- All' **ASNACODI**
Via Bergamo 3
00198 - Roma (RM)
- Ai **Consorzi di Difesa**
Loro sedi

E p.c. **Al** **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

All' **ISMEA**
Via Nomentana 183
00161 Roma

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNITARI PER LE ASSICURAZIONI. MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.305 DEL 2 LUGLIO 2015, ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.355 DEL 31 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.406 DEL 15 SETTEMBRE 2015

Al fine di consentire il completamento dell'attività di correttiva concernente sia le polizze individuali sia le polizze collettive concernenti la misura assicurazione uva da vino di cui all'art. 49

del Reg. (UE) n. 1308/2013, i termini previsti dalla circolare AGEA prot.n. ACIU.2015.406 del 15 settembre 2015 per l'esecuzione delle predette attività da parte dei CAA sono differiti al 3 ottobre 2015.

Qualora le risorse disponibili nell'ambito del fondo FEAGA non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno di spesa, le stesse sono ripartite proporzionalmente tra gli Organismi pagatori, in relazione ai premi richiesti nell'ambito del territorio di propria competenza.

Con riferimento ai criteri di priorità per il pagamento delle polizze a carico dell'OCM vino di cui al punto 5.1 della circolare AGEA prot. n.ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015, fermo restando il criterio concernente l'ordine cronologico di presentazione delle domande nel sistema informativo degli Organismi pagatori, possono essere portate a pagamento le polizze a cui corrisponde nell'SGR la presenza di un PAI in stato di rilascio, anche se in presenza di controlli con esito negativo che possono comportare un ricalcolo del contributo. I controlli eseguiti nell'ambito dell'SGR sono riportati nell'allegato tecnico alla presente circolare.

Controlli


Fatti salvi i criteri di determinazione dei parametri contributivi e della spesa ammissibile di cui al DM 23 settembre 2015, le riduzioni ed esclusioni concernenti i seguenti controlli sono determinate come segue:

- per le superfici, in presenza di uno scostamento tra le superfici assicurate in un determinato comune e quelle riportate nel fascicolo aziendale, il pagamento del sostegno deve essere riproporzionato sulla superficie più bassa tra le due. Si considera congruente uno scostamento non superiore all'1%. Sono altresì considerati congruenti scostamenti superiori al 1%, a condizione che non superino i 1000 metri quadri;
- per le rese, nel caso in cui le rese assicurate siano superiori alle rese massime assicurabili, calcolate secondo i criteri stabiliti dal DM 29 maggio 2015 n. 11079, il pagamento del sostegno deve essere riproporzionato sulla base delle rese massime assicurabili. Si considera congruente uno scostamento che non ecceda il 3% della resa massima assicurabile. Sono altresì considerati congruenti scostamenti superiori al 3%, a condizione che non superino i 15 q.li;

- per i prezzi dei prodotti assicurati, nel caso in cui il prezzo unitario adottato in polizza sia superiore a quello previsto dal DM 10 marzo 2015 n. 5450, dal DM 1° luglio 2015 n. 13075 e alle assimilazioni autorizzate, si procede all'allineamento del prezzo con quello stabilito dal citato DM.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli



Cod. Controlli	Effetto su importo contributo	Note e criteri calcolo
P07	Assenza di fascicolo	decadenza aiuto
P08	Fascicolo chiuso prima della stipula polizza	decadenza aiuto
P09	Soggetto deceduto prima della stipula polizza	decadenza aiuto
P10	Presenza di piu' polizze per CUA/Provincia/prodotto (in combinazione non ammessa)	Non sono ammesse combinazioni di polizze individuali e collettive nella stessa provincia o piu' polizze collettive con differenti consorzi nell'ambito della stessa provincia
P11	L'azienda non ha superfici a vigneto per uva da vino nel comune	decadenza aiuto
P12	Superficie assicurata della polizza superiore della superficie condotta comune/prodotto < 3%	vedi P.14
P13	Superficie assicurata della polizza superiore della superficie condotta comune/prodotto 3-20%	*
P14	Superficie assicurata della polizza superiore della superficie condotta comune/prodotto > 20%	*
P15	L'azienda ha superfici per il prodotto assicurato nel comune ma tutte sono dichiarate non produttive o non condotte alla data di stipula della polizza	Si considera congruente uno scostamento non superiore all'1%. Sono altresì considerati congruenti scostamenti superiori al 1%, a condizione che non superino i 1000 metri quadri
P16	Superficie aziendale superiore della superficie condotta comune/prodotto	ricalcolato
P17	Prezzo concordato di polizza maggiore del prezzo DM	ricalcolato
P18	Quietanza non presente o incompleta	decadenza aiuto
P19	Quietanza versata oltre il 15 settembre 2015	decadenza aiuto
P20	Produzione assicurata totale superiore della produzione massima assicurabile aziendale < 3%	ricalcolato
P21	Produzione assicurata totale superiore della produzione massima assicurabile aziendale 3-5 %	ricalcolato
P22	Produzione assicurata totale superiore della produzione massima assicurabile aziendale 5-10 %	ricalcolato
P23	Produzione assicurata totale superiore della produzione massima assicurabile aziendale 10-20 %	ricalcolato
P24	Produzione assicurata totale superiore della produzione massima assicurabile aziendale > 20 %	ricalcolato